

**PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

## **CAPO I**

### **Disposizioni preliminari**

#### **Art. 1**

##### ***Prima seduta del Consiglio***

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e, sotto la presidenza dello stesso, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per l'esame della condizione degli eletti, la comunicazione dei componenti della Giunta e l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

#### **Art. 2**

##### ***Linee programmatiche di mandato***

1. Entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 47 *bis* dello Statuto, il Presidente della Provincia trasmette le linee programmatiche di mandato al Presidente del Consiglio il quale ne dà tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Commissioni permanenti per l'esame delle parti di competenza di ciascuna Commissione.
2. Al fine di agevolare l'esame da parte delle Commissioni, il Presidente della Provincia avrà cura di formulare il documento contenente le linee programmatiche di mandato ripartendolo secondo le competenze delle Commissioni permanenti.
3. L'esame da parte delle Commissioni deve essere tempestivo e comunque deve essere completato entro i trenta giorni successivi.
4. Il Presidente del Consiglio, avuta notizia del rilascio del competente parere da parte di tutte le Commissioni, convoca il Consiglio entro i successivi 10 giorni per l'esame del documento.
5. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, si applicano le norme

del presente Capo e del Capo IV in quanto applicabili.

Entro dieci giorni dalla data di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, tramite il suo Presidente, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

#### **Art. 3**

##### ***Presidente del Consiglio***

1. Salvo quanto previsto all'articolo 1, il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio eletto al proprio interno.
2. Non è eleggibile alla carica di Presidente del Consiglio il Presidente della Provincia.
3. L'elezione della Presidenza del Consiglio deve avvenire nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Presidente del Consiglio viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto nelle prime tre votazioni, a partire dalla quarta votazione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di persistente infruttuosità, a partire dalla sesta votazione, è eletto Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
5. Le votazioni devono essere effettuate di seguito nella stessa seduta a distanza di 30 minuti dall'esito infruttuoso della precedente. Il Presidente della seduta può, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, stabilire un tempo più lungo tra una votazione e la successiva al fine di agevolare un accordo.
6. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente re-

golamento. Concede la facoltà di parlare, può porre e precisare i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato

7. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento, con particolare riguardo al capo V. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
8. Il Presidente del Consiglio può essere in ogni momento sfiduciato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. La sfiducia deve essere preceduta da una motivata mozione di sfiducia presentata al Segretario generale almeno dieci giorni prima della seduta nella quale deve essere discussa. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati.
9. Durante la discussione e la votazione sulla mozione, la seduta viene presieduta dal Vice Presidente del Consiglio che, in caso di approvazione della stessa, continua a presiederla fino all'elezione del nuovo Presidente che, ove non sia possibile provvedere seduta stante, deve avvenire nella seduta immediatamente successiva.
10. I quorum previsti dal presente articolo vanno sempre calcolati computando il Presidente della Provincia.

#### **Art. 4**

##### ***Vicepresidente del Consiglio***

1. Con le stesse modalità previste per il Presidente, è eletto il Vicepresidente. La sua elezione, di norma, avviene nella stessa seduta e comunque solo dopo l'elezione del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Consiglio nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo e prolungato.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio, il collegio viene presieduto dal Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire nella seduta immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni a partire dalla data di vacanza.
4. Qualora, in apertura o durante le sedute di Consiglio, anche il Vicepresidente sia impossibilitato ad esercitare le funzioni vicarie, alle stesse provvede il Consigliere più anziano di età consenziente presente al momento di inizio dell'adunanza consiliare.
5. Al Vice Presidente si applicano le stesse norme previste per il Presidente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### ***Autonomia del Consiglio provinciale***

1. Il Consiglio provinciale ha autonomia funzionale ed amministrativa che si esercita mediante:
  - a) la capacità di spesa, nei limiti degli importi concordati e stanziati in bilancio, secondo le previsioni del presente regolamento;
  - b) l'utilizzo autonomo delle risorse e delle strutture dell'ente destinate all'attività del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
  - c) la promozione e la realizzazione di qualsiasi iniziativa connessa alle proprie funzioni.
2. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio connesse con l'esercizio dell'autonomia di cui al comma 1, nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale la cui gestione è affidata alla Presidenza nelle forme e nei modi di cui ai successivi commi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia, assistiti dal Di-

rigente competente, concordano la quantificazione del fondo annuale di cui al comma 2, sulla base di un programma predisposto dalla Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4. Il fondo di cui al precedente comma 3 viene indicativamente utilizzato per fare fronte alle seguenti spese:
  - a) partecipazione alle attività delle Associazioni di cui fa parte la Provincia;
  - b) partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
  - c) patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio Provinciale;
  - d) rapporti con altri Consigli Provinciali e con altri Consigli Comunali della provincia;
  - e) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
  - f) organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
  - g) spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio o dal Consiglio stesso, purché connessi alle finalità dell'Ente;
  - h) acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
  - i) acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per le strutture dell'ente destinate all'attività del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
  - j) ogni altra spesa strettamente connessa con le funzioni istituzionali del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali.
5. Le spese relative al fondo di cui al comma 3 sono impegnate con determinazione del Dirigente competente su richiesta del Presidente del Consiglio. Quando la spesa non è prevista nel programma predisposto sempre ai sensi del comma 3, il Presidente del Consiglio interpella preventivamente la Conferenza dei Capigruppo.

6. Nel rispetto del vigente regolamento di contabilità, e nei limiti di spesa ivi previsti, il Dirigente competente può anticipare all'Economo le somme occorrenti.
7. Per le spese contenute nel programma di cui al comma 3, il Dirigente competente provvede direttamente, entro i tempi previsti, eventualmente sulla base di linee-guida della Presidenza del Consiglio. Per le altre spese, il Presidente inoltra apposita richiesta scritta al Dirigente competente.
8. La Presidenza del Consiglio ed il Presidente della Provincia, di norma ad inizio di legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali. I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso.

#### **Art. 6**

##### ***Decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale***

1. I Consiglieri provinciali decadono dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto provinciale.
2. Alla sostituzione dei Consiglieri decaduti, provvede il Consiglio provinciale nei termini di legge e di Statuto.

## CAPO II

### Gruppi consiliari

#### Art. 7

##### *Composizione dei Gruppi*

1. Costituisce Gruppo consiliare l'insieme dei Consiglieri eletti sotto lo stesso contrassegno elettorale, indipendentemente dal loro numero, fatta salva diversa indicazione di adesione ad altro Gruppo, da effettuarsi nella prima seduta di Consiglio.

Il candidato a Presidente della Provincia eletto Consigliere dichiara nella prima seduta di Consiglio a quale Gruppo consiliare intende appartenere.

2. Fino alla prima comunicazione di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio attribuisce al Gruppo il nome corrispondente al contrassegno elettorale e considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età appartenente al Gruppo stesso.
3. Ciascun Gruppo è tenuto a comunicare per iscritto alla Presidenza del Consiglio il nome del Gruppo consiliare ed il nominativo del Capogruppo e dell'eventuale vicecapogruppo. Sono altresì soggette a comunicazione le variazioni che dovessero verificarsi nel corso del mandato di cui ai commi seguenti.
4. La denominazione di un Gruppo può essere modificata, per decisione dei suoi componenti.
5. Un Gruppo può essere sciolto per decisione dei suoi componenti, per confluire globalmente in un altro Gruppo o per consentire ai suoi componenti di confluire in altri Gruppi esistenti o di costituirne di nuovi.
6. Uno o più Consiglieri di uno stesso Gruppo o provenienti da Gruppi diversi, possono costituire un nuovo Gruppo attribuendogli il relativo nome.
7. Ogni Consigliere può passare da un Gruppo ad altro Gruppo esistente.

8. Il Consigliere che intenda uscire da un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo esistente o in via di costituzione, o che non intenda costituire un nuovo Gruppo, viene associato al Gruppo misto.
9. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge, e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di risorse finanziarie, locali e attrezzature.
10. Le risorse finanziarie sono inserite nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5. Le modalità di attribuzione delle risorse per ciascun Gruppo sono definite nel programma di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 5.
11. Le risorse finanziarie attribuite a ciascun Gruppo sono composte da una parte fissa, di pari importo per tutti i Gruppi, e una parte variabile, determinata in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi stessi. Sulla base di tale criterio, la cui specificazione è demandata alla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio suddivide lo stanziamento complessivo per ciascun Gruppo dandone comunicazione al Dirigente competente.
12. In caso di intervenute variazioni nella composizione dei Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, su parere conforme della Conferenza dei Capigruppo, decide, per l'anno in corso e ove possibile, la rideeterminazione e riassegnazione delle risorse originariamente assegnate ai Gruppi successivamente modificati.
13. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo, connesse all'espletamento del mandato amministrativo, sono le seguenti:
  - a) spese tipografiche ed editoriali, anche di carattere informatico, relative ad attività del Gruppo e spese per corrispondenza;
  - b) spese di cancelleria, spese per la riproduzione di documenti e spese telefoniche;

- c) acquisto di libri, riviste, giornali e materiale informatico che rivestano, per l'Amministratore pubblico, un interesse connesso all'espletamento del mandato;
- d) spese per stampa di materiale, pubblicazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo, purché connesse a finalità dell'Ente;
- e) affitto sale per convegni, riunioni, incontri di Gruppo o promossi dallo stesso, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente, qualora non siano disponibili sale in Provincia o negli Enti alla stessa collegati;
- f) necrologi con riferimento a decessi di autorità e di persone che siano state, in vario modo, partecipi alla vita della Provincia o di quella di altri enti pubblici locali;
- g) spese per collaborazioni e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del Gruppo, anche in seno alle Commissioni Consiliari;
- h) sostegno e patrocinio di iniziative di particolare interesse culturale e/o sociale.

14. Il fondo è gestito dal Dirigente competente che dopo l'approvazione del bilancio annuale provvede ad erogare ad ogni Gruppo consiliare un importo pari al 100% delle somme attribuite ad ogni Gruppo. Le somme assegnate potranno essere utilizzate per le finalità di cui al comma 13 e i relativi giustificativi di spesa dovranno essere consegnati alla Segreteria del Consiglio entro il 31 ottobre e per le spese che verranno effettuate nel periodo successivo entro il 28 febbraio.
15. Su eventuali dubbi che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei Gruppi o su richieste non specificatamente contemplate nel comma 13, si pronuncia il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

## CAPO III

### Conferenza dei Capigruppo

#### Art. 8

##### *Composizione e funzionamento*

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari. E' organismo consultivo per il buon andamento dell'attività, con funzioni di collaborazione con il Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. Alla Conferenza possono essere invitati il Presidente della Provincia, gli Assessori, ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
4. La Conferenza è convocata per via telematica, a mezzo di posta, o per telefono o per fax, di norma tre giorni prima della data della riunione dal Presidente del Consiglio e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo e su richiesta del Presidente della Provincia.
5. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. La convocazione, la verbalizzazione e l'assistenza ai lavori della Conferenza sono assicurate dalla Segreteria generale.
8. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, anche il Presidente della Provincia può convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo, previa intesa con il Presidente del Consiglio.
9. La convocazione può essere disposta ogni qual volta lo ritenga necessario per

l'esame di occorrenze straordinarie o di fatti che, a suo insindacabile giudizio, comportino l'opportunità di una valutazione dei Capigruppo.

10. In nessun caso la Conferenza dei Capigruppo convocata ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 può trattare argomenti attinenti alle materie di cui all'articolo 9.

#### Art. 9

##### *Competenze*

1. La Conferenza dei Capigruppo esamina il programma dei lavori del Consiglio provinciale da convocare o già convocato.
2. Spetta alla Conferenza dirimere le questioni di carattere generale e procedurale.
3. La Conferenza dei Capigruppo organizza l'attività del Consiglio, i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio medesimo, al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti di competenza dell'organo consiliare. La Conferenza dei Capigruppo promuove ogni iniziativa ritenuta idonea a rafforzare il ruolo istituzionale del Consiglio, suggerendo altresì rapporti istituzionali con altri enti. La Conferenza dei Capigruppo nella figura del Presidente, coordina il lavoro delle Commissioni consiliari permanenti, sentiti i Presidenti delle Commissioni.
4. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun Capogruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del proprio Gruppo. Il Presidente non ha diritto al voto.

## CAPO IV

### Commissioni consiliari

#### Art. 10

##### *Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla prima seduta, istituisce le Commissioni consiliari permanenti secondo le disposizioni del presente Regolamento, determinando il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti per il Consiglio provinciale.

#### Art. 11

##### *Composizione delle Commissioni consiliari permanenti*

1. Le Commissioni consiliari permanenti vengono istituite dal Consiglio provinciale e sono composte da Consiglieri provinciali in ragione di uno o più rappresentanti per ogni Gruppo consiliare costituitosi nei modi di cui al precedente articolo 7.
2. Nella formulazione delle decisioni il voto/delega dei rappresentanti è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica dei rispettivi Gruppi consiliari di appartenenza. Nel caso in cui facciano parte della Commissione più rappresentanti dello stesso Gruppo consiliare, ognuno di loro deve comunicare per iscritto al Presidente della Commissione il voto/delega da ciascuno rappresentato in modo tale che la loro somma sia pari alla consistenza del Gruppo rappresentato.
3. Qualora un Commissario fosse impedito a partecipare alla Commissione di appartenenza, può farsi sostituire, in via continuativa o limitatamente a una o più sedute, da un altro Consigliere del suo Gruppo o da

altro soggetto esterno al Consiglio. La sostituzione sarà annotata in verbale.

4. Nel caso in cui il Consigliere si faccia sostituire da soggetto esterno al Consiglio, a quest'ultimo è riconosciuto il diritto di parola ma non il diritto di voto, e la sua presenza non concorre alla determinazione del quorum richiesto per la validità della seduta della Commissione.
5. Il funzionario di settore preposto partecipa ai lavori della Commissione del proprio settore con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante e di segretariato amministrativo sono svolte da personale appositamente individuato in maniera permanente dai dirigenti competenti per materia e unico per ogni Commissione.

#### Art. 12

##### *Designazione dei componenti le Commissioni*

1. Ogni Capogruppo, sulla base delle determinazioni deliberate dal Consiglio a norma dell'articolo 10 del presente regolamento, comunica per iscritto, entro sette giorni dalla seduta del Consiglio, i propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio che informerà l'assemblea nella prima seduta successiva.
2. In mancanza di comunicazione, si considera componente della Commissione il Capogruppo.

#### Art. 13

##### *Costituzione delle Commissioni*

1. Scaduto il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, il Presidente del Consiglio, entro i successivi 10 giorni, convoca ciascuna Commissione perché provveda all'elezione del proprio Presidente e del Vicepresidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti/delega

#### **Art. 14**

##### ***Presidenza delle Commissioni***

1. Il Presidente della Commissione stabilisce il programma dei lavori.
2. Il Presidente convoca la Commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la Commissione elegge un proprio componente a presiedere la seduta.

#### **Art. 15**

##### ***Convocazione delle Commissioni***

1. La convocazione può essere effettuata sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta di almeno un terzo dei Commissari o su richiesta del Presidente del Consiglio.
2. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso dovrà essere recapitato ai componenti della Commissione, per via telematica, a mezzo di posta, o per telefono, o per fax, di norma tre giorni utili prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo giustificati motivi di urgenza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Amministrazione, agli Assessori e ai Capigruppo e al Direttore Generale.
3. Ad iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo componente, da approvarsi a maggioranza di voti rappresentati, la Commissione può riunirsi congiuntamente ad altre per l'esame di questioni di comune interesse.
4. Possono, altresì, avanzare richiesta di convocazione di una o più Commissioni il

Presidente del Consiglio o i componenti della Giunta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, il Presidente della Commissione provvederà alla convocazione entro dieci giorni.

#### **Art. 16**

##### ***Coordinamento dei lavori delle Commissioni***

1. Le Commissioni non possono riunirsi nello stesso giorno nel quale è convocato il Consiglio, salvo casi di convocazione urgente dello stesso e per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. In caso di convocazione di più Commissioni nello stesso giorno, non è consentito lo svolgimento negli stessi orari di più Commissioni se non per sedute congiunte.

#### **Art. 17**

##### ***Processo verbale***

1. Il personale designato quale segretario verbalizzante ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 redige il verbale delle adunanze riportando il parere della Commissione, il risultato della votazione effettuata, le eventuali dichiarazioni di voto e, sinteticamente, le posizioni di ognuno dei componenti che partecipano alla discussione.
2. Lo stesso provvede poi alle altre incombenze operative chieste dal Presidente della Commissione ed in stretta correlazione con il lavoro di quest'ultima.
3. Il verbale, che necessita di presa d'atto, è sottoscritto dal segretario verbalizzante, deve essere depositato, nel più breve tempo possibile, presso la Segreteria del Consiglio a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione e viene trasmesso ai Commissari in allegato alla convocazione successiva, ed ai Capigruppo. E' fatto salvo il diritto dei componenti della Com-

missione di chiedere la rettifica di verbali relativi a sedute cui hanno preso parte.

4. Le determinazioni adottate ed il verbale verranno comunicati tempestivamente anche agli effetti dei conseguenti provvedimenti di amministrazione attiva.

#### **Art. 18**

##### ***Ordine del giorno delle Commissioni***

1. Ciascuna Commissione può soltanto discutere ed esprimere parere su materie di propria competenza e soltanto su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 19**

##### ***Termine per i pareri***

1. Per le proposte di deliberazione da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio, le Commissioni devono esprimere di norma il proprio parere entro quindici giorni dalla data di prima convocazione della Commissione. Entro tale termine, a richiesta della maggioranza dei Commissari, il Presidente potrà decidere la riconvocazione della Commissione per un approfondimento dell'argomento in discussione. In caso d'urgenza, il parere dovrà essere rilasciato almeno quarantotto ore prima della trattazione in Consiglio salvo che la Capi-gruppo disponga diversamente.
2. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere, in ogni caso, a disposizione dei Commissari almeno tre giorni prima della seduta della Commissione.

#### **Art. 20**

##### ***Validità delle sedute delle Commissioni***

1. All'ora stabilita per la prima convocazione, il Presidente accerta la presenza del numero legale, computando l'ammontare dei voti/delega dei rappresentanti presenti. La seduta è valida solo nel caso in cui

l'ammontare dei voti/delega dei rappresentanti presenti è superiore al 50% dell'insieme dei voti/delega disponibili.

2. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto dal comma 1, il Presidente dichiara non potersi procedere e rinvia i presenti all'ora stabilita per la seconda convocazione.
3. All'ora stabilita per la seconda convocazione, il Presidente accerta nuovamente la presenza del numero legale tenendo presente che, in questo caso, la seduta è valida solo se sono presenti almeno 1/3 dei voti rappresentati in Consiglio. Devono comunque essere presenti almeno 1/3 dei Commissari. Gli eventuali decimali vanno arrotondati all'unità superiore.
4. Le Commissioni esprimono parere a maggioranza semplice.

#### **Art. 21**

##### ***Mozioni e ordini del giorno***

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, mozioni e ordini del giorno e possono chiedere al Presidente del Consiglio provinciale che siano portate in discussione davanti al Consiglio.
2. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità.
3. La Commissione può decidere, a maggioranza dei suoi componenti, di procedere ad audizioni richieste anche da uno solo dei suoi membri.

#### **Art. 22**

##### ***Commissioni speciali***

1. Il Consiglio provinciale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi ritenuti di particolare rilevanza per la comunità locale o approfondire particolari problematiche di

interesse territoriale. La Commissione può essere composta da soli Consiglieri provinciali e/o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare. La composizione della Commissione è decisa dal Consiglio provinciale nella delibera di costituzione. Il Presidente e l'eventuale Vicepresidente della Commissione possono essere eletti direttamente dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori. Le Commissioni costituite ai sensi del presente articolo decadono comunque automaticamente con lo scioglimento del Consiglio provinciale.

2. Ai soli Commissari che siano Consiglieri provinciali è riconosciuta la possibilità di farsi rappresentare in Commissione da altro Consigliere o da altra persona esterna al Consiglio. Al soggetto delegato spettano gli stessi poteri riconosciuti al componente di diritto.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'avanzamento dei lavori con la periodicità stabilita nella delibera di costituzione, e sottopone allo stesso Consiglio, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

### **Art. 23**

#### ***Commissioni d'indagine e Commissioni di controllo e di garanzia***

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché Commissioni di controllo e di garanzia.
2. Sono escluse dal comma 1 le Commissioni permanenti.
3. La presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 deve essere attribuita a Consiglieri proposti dai Gruppi di opposizione. L'elezione del Presidente deve avvenire nella prima seduta della Commissione appositamente convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede fino all'elezione.

Viene eletto Presidente il Commissario appartenente ai Gruppi di opposizione che ha ottenuto il maggior numero di voti/delega. In caso di parità, si procede ad un'ulteriore votazione limitata ai candidati che siano risultati pari. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il Commissario più anziano di età.

4. Il Presidente deve rassegnare le dimissioni dalla carica in caso, successivamente alla sua elezione, aderisca, con atto formale, alla maggioranza. In caso di mancate dimissioni, il Presidente del Consiglio lo invita a presentarle entro il termine perentorio di 5 giorni. Scaduto il termine infruttuosamente, il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Commissione per la dichiarazione di decadenza del Presidente e l'elezione del nuovo Presidente.
5. La composizione delle Commissioni di cui al presente articolo deve garantire la presenza di tutti i Gruppi consiliari al proprio interno.
6. Per la costituzione ed il funzionamento, si applicano le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

## CAPO V

### Sedute del Consiglio provinciale

#### Art. 24

##### *Convocazione*

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e urgenti.
2. La convocazione del Consiglio, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza o il calendario delle adunanze e riportante l'ordine del giorno, è disposta dal Presidente del Consiglio, o da chi lo sostituisce ai sensi del presente regolamento, con avviso scritto da far pervenire almeno sette giorni prima della seduta, all'indirizzo comunicato o al domicilio del Consigliere o per posta o per via telematica o per fax.
3. Le adunanze di regola si svolgono presso la sede della Provincia, ma possono svolgersi in casi particolari e per motivate ragioni anche in altra sede, stabilita dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. In caso di convocazione in via di comprovata urgenza, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima.
5. Gli stessi termini valgono anche in caso di aggiunta di argomenti da trattare in una determinata seduta già convocata con l'assenso dei Capigruppo.
6. L'avviso di convocazione può essere consegnato a mezzo di un dipendente provinciale cui sono conferite le funzioni di messo, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, anche in forma cumulativa, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente e dello stesso messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, s'intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4, o dell'aggiunta di argomenti di cui al comma 5, possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dallo stesso Consiglio. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dalla seduta al momento in cui questo è stato deciso.
9. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia di concerto con la Conferenza dei Capigruppo.
10. Salvo quanto previsto al comma 8, nessun argomento può essere posto in deliberazione se non è iscritto all'ordine del giorno a meno che il Consiglio, all'unanimità dei componenti, decida l'integrazione dell'ordine del giorno e sia possibile acquisire seduta stante i pareri di legge.
11. Le proposte di deliberazione, debitamente corredate della documentazione necessaria, inclusi i pareri delle competenti Commissioni consiliari, fatto salvo il caso d'urgenza di cui al comma 1 dell'art. 19, sono depositati presso l'ufficio della Segreteria del Consiglio a disposizione dei Consiglieri di norma cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio. Quando le deliberazioni abbiano ad oggetto la discussione o l'approvazione di statuti e regolamenti, bilancio preventivo e conto consuntivo, accordi di programma, patti territoriali e, in genere, tutti gli interventi di programmazione negoziata, la documentazione deve essere messa a dispo-

sizione almeno sette giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio.

12. Nel giorno della seduta di Consiglio e nei due giorni lavorativi precedenti, i Consiglieri, durante le ore di ufficio, hanno facoltà di prendere visione di tutta la documentazione depositata ai sensi del comma 11 e, previa richiesta alla Segreteria Generale, di ottenerne copia.
13. Tempestivamente, e comunque entro il giorno successivo alla richiesta, è data comunicazione ai Consiglieri della disponibilità presso gli uffici della Segreteria Generale di quanto richiesto, ai sensi del comma 12; ugualmente viene data comunicazione e giustificazione dell'eventuale impossibilità o ritardo nella soddisfazione delle richieste.
14. Il Consiglio può essere convocato in prima e seconda convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge o statutarie che richiedono maggioranze speciali, in prima convocazione, il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno 13 Consiglieri, senza computare nel numero il Presidente della Provincia.
15. La seconda convocazione, che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale, è fatta con avviso scritto negli stessi modi e termini indicati per la prima convocazione. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a tre giorni. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 13 Consiglieri, senza computare nel numero il Presidente della Provincia, sempre fatte salve le disposizioni di legge o statutarie che richiedono maggioranze speciali.
16. Qualora gli avvisi di prima convocazione contengano anche il giorno della seconda, che non può coincidere con lo stesso giorno della prima, l'avviso è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, purché argomenti ulteriori non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual ca-

so l'avviso deve essere ripetuto per tutti i Consiglieri.

## **Art. 25**

### ***Diritto di esercizio del mandato elettivo***

1. I Consiglieri provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri provinciali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni, purché la somma dei gettoni percepiti in un mese non sia superiore al limite previsto dalla legge. In caso di riunioni congiunte di due o più Commissioni, ai Consiglieri che fanno parte di più Commissioni spetta un solo gettone di presenza.
3. Ai Consiglieri cui è attribuita, su loro richiesta, l'indennità di funzione prevista dalla legge, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. In tal caso, dall'ammontare mensile dell'indennità, è detratto un importo pari al gettone di presenza per ogni seduta alla quale il Consigliere sia risultato assente ingiustificato.
4. I Consiglieri provinciali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio del comune di Lodi hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, nonché alla indennità di missione, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede la Provincia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del

Consiglio e delle Commissioni, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In quest'ultimo caso, la presenza in sede deve essere segnalata, a cura del Consigliere, alla segreteria generale al fine della relativa certificazione.

6. I Consiglieri provinciali hanno diritto alla copertura assicurativa contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

#### **Art. 26**

##### ***Diritto di iniziativa dei Consiglieri***

1. I Consiglieri, in conformità al comma 3 dell'articolo 43 dello Statuto, possono presentare proposte di deliberazioni al Consiglio.
2. Per l'esercizio del diritto di cui sopra, i Consiglieri trasmettono al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale tali proposte. Entro quindici giorni dalla presentazione di ogni proposta di provvedimento, il Segretario provvede ad acquisire i pareri di legge ed a trasmettere lo schema deliberativo al Presidente della Commissione consiliare competente.
3. Ai Consiglieri che ne fanno richiesta, il Segretario Generale presta assistenza e collaborazione per la predisposizione delle iniziative dei Consiglieri stessi, avvalendosi, se del caso, dei dirigenti.

#### **Art. 27**

##### ***Pubblicità delle sedute***

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione dei casi qui di seguito indicati:
  - a) quando il Consiglio stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
  - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè quan-

- do il Consiglio debba esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
- c) quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta da una legge.

#### **Art. 28**

##### ***Appello - Mancanza del numero legale***

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio dopo aver verificato la presenza del numero legale per appello o attraverso il sistema elettronico designa la Commissione di scrutinio, composta da tre Consiglieri presenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di procedere allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto, attestando la regolarità delle votazioni e dei risultati. Qualora dalla prima verifica non risulti presente il numero legale, il Presidente rinnova la verifica dei presenti dopo trenta minuti. Se anche alla seconda verifica non risulta presente il numero legale, il Presidente rinnova la verifica dopo ulteriori quindici minuti e, se constatata che manca ancora il numero legale, dichiara deserta la seduta.
2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, i risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e consegnati al Segretario Generale, insieme alle schede di votazione.
3. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e provvede a nominare, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori che hanno il compito di assisterlo in tutte le operazioni di voto. Lo scrutatore che si assenta è sostituito da altro scelto dal Presidente.

#### **Art. 29**

##### ***Verifica del numero legale***

1. Ricontrato ad inizio seduta la presenza del quorum richiesto per la sua validità,

questo si presume sussistente anche per il seguito della seduta.

2. I Consiglieri che entrano dopo l'appello o che intendano lasciare definitivamente la seduta in corso, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora si accorga o abbia notizia che i presenti in aula sono in numero inferiore a quello previsto per la validità della seduta, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la verifica dei presenti. Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri risulta inferiore a quello legale il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per un massimo di 15 minuti dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Solo in questo caso, l'adunanza che segue è da considerarsi di seconda convocazione, indipendentemente dalla qualificazione dell'adunanza interrotta, per gli argomenti rimasti da trattare.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, ciascun Consigliere, in qualsiasi momento della seduta, può chiedere al Presidente la verifica del numero legale.

### **Art. 30**

#### ***Validità delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. I Consiglieri che si siano astenuti non vengono conteggiati tra i votanti ma concorrono a costituire il numero legale.
2. I Consiglieri presenti che non partecipano alla votazione si considerano come astenuti.

### **Art. 31**

#### ***Registrazione delle sedute e verbali delle deliberazioni.***

1. Le sedute di Consiglio vengono integralmente registrate su supporto magnetico e conservate a cura del Segretario presso la Segreteria del Consiglio. Copia della registrazione delle sedute su supporto magnetico contenente apposita legenda per la migliore consultazione viene distribuita ai Consiglieri entro 10 giorni dalla seduta.
2. Ogni deliberazione è redatta singolarmente e deve essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
3. Nel caso di seduta segreta, il verbale di deliberazione da redigersi con le cautele del caso viene pubblicato per estratto.
4. I verbali delle singole deliberazioni potranno essere visionati per il controllo di conformità da parte dei Consiglieri per via telematica.
5. Qualora il Consigliere intenda presentare osservazioni potrà richiedere la rettifica della deliberazione nella seduta successiva di Consiglio.

### **Art. 32**

#### ***Ordine delle sedute - Sanzioni***

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente di seduta lo richiama.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.

3. Il richiamo e la censura possono essere seduta stante revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.

### **Art. 33**

#### ***Comportamento del pubblico***

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

### **Art. 34**

#### ***Ordine del giorno***

1. In ogni seduta il Presidente, dopo le formalità di legge, effettua le proprie comunicazioni e autorizza il Presidente della Provincia ad effettuare le proprie comunicazioni. Successivamente, pone in trattazione l'ordine del giorno, seguendo l'ordine degli argomenti iscritti.
2. Sulle eventuali comunicazioni di cui al comma 1, è possibile aprire una breve discussione alla quale sono ammessi a parlare solo un Consigliere per ogni Gruppo. Ogni intervento non può superare i cinque minuti.

3. Tanto il Presidente, quanto un Consigliere può proporre che l'ordine di trattazione degli argomenti venga mutato, esponendone i motivi.
4. La proposta si riterrà accettata se nessuno vi si sarà opposto. In caso di opposizione, essa sarà sottoposta al Consiglio, che voterà per alzata di mano, previo eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contrario.

### **Art. 35**

#### ***Iscrizione a parlare***

1. I Consiglieri che intendono intervenire alla discussione lo comunicano al Presidente di seduta che concede loro la parola secondo l'ordine di iscrizione ma può opportunamente alternarli secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone avviso al Presidente.
3. Il Consigliere iscritto assente dall'aula al momento del suo turno s'intende che abbia rinunciato a parlare.

### **Art. 36**

#### ***Ordine e disciplina degli interventi***

1. La durata di un intervento non può superare il limite di dieci minuti.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente di seduta invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
3. Nessun intervento può essere sospeso e rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
4. Su ciascun argomento, nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte; il secondo intervento non può superare il limite di cinque minuti. Nel caso di trattazione di argomenti per i quali la Conferenza dei Capigruppo ha previsto la di-

scussione in parti, ciascun Consigliere potrà intervenire, su ogni singola parte, per non più di due volte e per non più di cinque minuti alla volta.

5. Conclusa la discussione e prima di avviare le operazioni di voto, il Capogruppo o suo delegato può fare dichiarazione di voto. La durata dell'intervento non può superare il limite di cinque minuti. In questa fase, i Consiglieri del medesimo Gruppo possono prendere la parola solo per esprimere un voto diverso da quello del Gruppo di appartenenza.

#### **Art. 37**

##### ***Fatto personale***

1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
3. L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti e non può essere oggetto di discussione.

#### **Art. 38**

##### ***Mozione d'ordine***

1. Per mozione d'ordine s'intende un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto o del presente Regolamento.
2. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne fanno sospendere la trattazione.
3. Sulle mozioni d'ordine possono soltanto parlare, dopo il proponente, un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre cinque minuti ciascuno.
4. La votazione sulle mozioni d'ordine avviene per alzata di mano.

#### **Art. 39**

##### ***Sospensione o rinvio di un argomento***

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che abbia inizio la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato in merito.

#### **Art. 40**

##### ***Modi di votazione***

1. Le votazioni sono effettuate, in forma palese, salvo le ipotesi di cui ai successivi commi 4 e 5.
2. Le votazioni in aula avvengono, normalmente, mediante utilizzo dei sistemi elettronici in dotazione. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio, sulla base del referto del sistema elettronico, salvo richiesta di verifica che verrà effettuata dagli scrutatori.
3. In caso di non funzionamento dei sistemi elettronici, la votazione può avvenire per alzata di mano. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio, in base al conteggio effettuato dagli scrutatori.
4. La votazione è resa a scrutinio segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e quando riguardi l'apprezzamento su qualità e su atti di una persona.
5. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, munite del sigillo della Provincia, distribuite d'ordine del Presidente del Consiglio ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori.
6. Il risultato dello spoglio è sottoscritto dagli scrutatori e consegnato insieme alle

schede di votazione alla Segreteria Generale.

#### **Art. 41**

##### ***Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide***

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
2. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
3. In caso di comprovata irregolarità, il Presidente dispone l'immediata ripetizione ed alla stessa partecipano solo i Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

#### **Art. 42**

##### ***Votazione infruttuosa per parità di voti***

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli o contrari.
2. In tal caso si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta potrà essere reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

#### **Art. 43**

##### ***Ripresentazione di proposte respinte***

1. Salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 42, le proposte respinte dal Consiglio non possono essere reiscritte all'ordine del giorno se non con parere favorevole dei 2/3 della Conferenza dei Capigruppo consiliari.

#### **Art. 44**

##### ***Rinvio in Commissione***

1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame di una proposta in discussione qualora si renda necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito.

#### **Art. 45**

##### ***Segretario generale***

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle adunanze consiliari e funge da Segretario del Consiglio. Il Segretario cura la redazione del verbale delle sedute e coadiuva il Presidente della seduta nell'assicurare il regolare andamento dei lavori.
2. Il Segretario può essere chiamato dal Presidente della seduta o dai Consiglieri a fornire chiarimenti di ordine giuridico su argomenti posti in discussione.

## CAPO VI

### Esame dei provvedimenti e delle proposte

#### Art. 46

##### *Discussione generale*

1. Sui singoli argomenti all'ordine del giorno, la discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente della seduta dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente della Provincia o dell'Assessore o del Consigliere proponente. Hanno quindi facoltà di parola i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. La discussione si chiude con la replica del proponente la deliberazione. Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente della seduta, la parola può essere concessa solo per consentire le dichiarazioni di voto.
2. Nessuna proposta di delibera può essere trattata in Consiglio se non corredata del parere della Competente Commissione consiliare permanente salvo diversa determinazione del Consiglio.
3. Quando risulti necessario, per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento, i responsabili dei settori competenti per materia possono essere chiamati a partecipare alla seduta e a prendere la parola allo scopo di fornire chiarimenti e prestare i pareri previsti dalla legge.
4. Nessuno può parlare senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente della seduta.
5. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolti al tavolo della Presidenza o comunque al Consiglio. Non è possibile interloquire con soggetti estranei al Consiglio non autorizzati.
6. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.
7. Ha precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

#### Art. 47

##### *Ordini del giorno sul contenuto complessivo della proposta*

1. Prima e durante la discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno sul contenuto della proposta di delibera e sono illustrati dai presentatori nel corso della discussione stessa.
2. Sugli ordini del giorno presentati al termine della discussione generale, è soltanto ammesso a parlare un oratore per Gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento. Sull'ammissibilità decide il Presidente ed in caso di disaccordo decide il Consiglio.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
5. Gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale, dandosi la precedenza a quelli aventi carattere sospensivo o pregiudiziale.

#### Art. 48

##### *Presentazione, esame e votazione di emendamenti*

1. Ogni Consigliere può proporre emendamenti ai provvedimenti in discussione e vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
2. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la loro illustrazione da parte di uno dei presentatori e ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.
3. Gli emendamenti - quando riguardano lo stesso argomento - debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.

4. Al fine di consentire un corretto esame degli emendamenti, gli stessi dovranno essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta, onde permettere a tutti i Consiglieri di esprimere un giudizio ponderato. Il Presidente del Consiglio provvederà ad informare il Presidente della Provincia e i Gruppi consiliari perché ne prendano visione, nonché i funzionari competenti per un eventuale parere tecnico preventivo. Quando gli emendamenti che ogni Consigliere intende presentare siano in numero non superiore a tre, ogni Consigliere può presentarli per iscritto al Presidente del Consiglio anche nel corso della seduta purché prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti cui si riferiscono. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio possono essere presentati dai Consiglieri provinciali entro le ore 12 del quinto giorno lavorativo antecedente quello fissato per la seduta del Consiglio provinciale.
5. Gli emendamenti ad un emendamento (subemendamenti) possono essere presentati fino al momento della votazione e sono votati prima di quello principale
6. Il Segretario, a seguito dell'approvazione dell'emendamento, d'intesa col Presidente della seduta, valuta l'entità e la conseguenza di ciascun emendamento approvato, ai fini dell'aggiornamento dei pareri previsti dalla legge ed inseriti nella proposta di deliberazione. Ogni funzionario che ha espresso il parere di propria competenza sulla proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno dei lavori consiliari è tenuto ad esser presente in sala al momento della trattazione o a rendersi agevolmente reperibile, onde essergli richiesto, da parte del Presidente, di aggiornare il parere a seguito dell'approvazione dell'emendamento. A questi è data facoltà di riservarsi. In tal caso, la proposta di deliberazione emendata è rinviata, per l'approvazione, ad un successivo momento della stessa seduta, od ad altra data, in

relazione alla riserva. In ogni caso il Consiglio ha facoltà di approvare la proposta di deliberazione emendata dando atto, nella medesima, che i pareri di legge inseriti nella deliberazione approvata, sono riferiti alla proposta non emendata; l'esercizio di tale facoltà deve essere motivato e non si applica qualora l'emendamento approvato comporti una maggiore spesa per la Provincia.

#### **Art. 49**

##### ***Altre norme sugli emendamenti***

1. Il Presidente della seduta ha facoltà di respingere emendamenti formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di porli in votazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Consigliere proponente può chiedere ed ottenere che si pronunci il Consiglio.
3. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto; sulla materia decide insindacabilmente il Presidente della seduta.

## CAPO VII

### Interrogazioni e mozioni

#### Art. 50

##### *Interrogazioni*

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Presidente della Provincia ed alla Giunta.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta da parte di uno o più Consiglieri al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere:
  - a) se sia vero un fatto o più fatti tra loro collegati riguardanti le competenze della Provincia;
  - b) se del medesimo sia pervenuta qualche informazione e, nel caso, quale sia la valutazione dell'interrogato e se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
  - c) se si intenda informare il Consiglio su specifiche attività o provvedimenti della Provincia.

#### Art. 51

##### *Presentazione delle interrogazioni*

1. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente del Consiglio il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta.
2. L'interrogante può chiedere che la risposta venga data per iscritto. In tal caso la risposta deve essere data entro 30 giorni.

#### Art. 52

##### *Risposta orale*

1. Le interrogazioni con risposta orale iscritte all'ordine del giorno vengono svolte in Consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.
2. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non per una

breve illustrazione e dopo la risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni.

3. Qualora non si dichiarerà soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che verrà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Se l'interrogante non è presente, l'interrogazione viene rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogante non fosse presente alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.

#### Art. 53

##### *Svolgimento contemporaneo di interrogazioni*

1. Il Presidente della seduta può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

#### Art. 54

##### *Mozioni*

1. La mozione consiste in una richiesta rivolta al Presidente del Consiglio e diretta a:
  - a) promuovere un'ampia discussione su un argomento, anche se ha già formato oggetto di una interrogazione;
  - b) promuovere un pronunciamento del Consiglio su fatti politici o amministrativi;
  - c) far approvare un ordine del giorno, di cui all'articolo 57. In questo caso, il testo dell'ordine del giorno deve essere allegato alla mozione e trasmesso contestualmente alla stessa.

#### Art. 55

##### *Presentazione e svolgimento delle mozioni*

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto. Devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad

iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta, osservati i termini prescritti dal presente Regolamento, e distribuite ai Consiglieri.

2. L'approvazione di una mozione che consista in un giudizio non positivo sull'azione dell'Amministrazione, non comporta obbligo di dimissioni del Presidente della Provincia o degli Assessori.
3. Nella discussione in Aula può intervenire ogni Consigliere per non più di dieci minuti.
4. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.

#### **Art. 56**

##### ***Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni***

1. Quando sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, il Presidente della seduta può disporre un'unica discussione.

#### **Art. 57**

##### ***Ordini del giorno***

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni che investono problemi politici, economici e sociali.
2. Salvo diversa determinazione della maggioranza dei presenti, un ordine del giorno presentato nel corso di una seduta di Consiglio non può essere messo in discussione e votazione nella stessa seduta anche nel caso in cui sia connesso o collegato con mozioni o interrogazioni già iscritte.
3. Quando sono stati presentati più ordini del giorno su un medesimo argomento, questi sono posti tutti in votazione, a meno che i proponenti non concordino, anche durante la discussione, un unico testo di sintesi da sottoporre ad approvazione.

4. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.

#### **Art. 58**

##### ***Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno***

1. Ogni interrogazione, mozione od ordine del giorno può essere presentata con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione al Presidente, senza espresso consenso di tutti i firmatari.
3. Agli effetti della discussione sarà considerato primo proponente od interrogante soltanto il primo firmatario.

## **CAPO VIII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 59**

##### ***Rispetto del Regolamento***

1. Per tutti gli atti di competenza del Consiglio devono osservarsi le procedure e le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Ciascun membro del Consiglio può sollevare questione di illegittimità degli atti posti in discussione o assunti con inosservanza delle procedure previste dal regolamento.

#### **Art. 60**

##### ***Modifiche al Regolamento***

1. Le modifiche al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 61**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di inizio della sua pubblicazione all'Albo pretorio.